

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza — Sezione Distaccata di Schio, con ordinanza 2 agosto 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Caseificio Valdagnese srl, e Regione Veneto

(Causa C-358/04)

(2004/C 273/24)

Con ordinanza 2 agosto 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 agosto 2004, nella causa Caseificio Valdagnese srl contro Regione Veneto, il Tribunale di Vicenza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 2, par. 2, del Regolamento CEE ⁽¹⁾ n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, siccome interpretato dalla sentenza C-288/97 del 29.04.1999, sia compatibile con leggi e pratiche amministrative nazionali che impongono all'acquirente l'obbligo, sotto pena in difetto di sanzioni, di effettuare la trattenuta dell'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e quindi se esista contrasto fra l'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 3950/92, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con sentenza della Corte del 29 aprile 1999, con gli artt. 5 e 11 della L. 468/92 nazionale e quindi se il mancato esercizio da parte dell'acquirente della facoltà di eseguire la trattenuta dell'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare su quanto versato ai produttori possa esser imposto all'acquirente dallo Stato membro con correlativa irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari GU L 405, del 31/12/1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica) (Grecia) con ordinanza 29 luglio 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Politismou sostenuto da «J & P — AVAX A.E. — ARCHITECH A.T.E. — GETEM A.E.»

(Causa C-362/04)

(2004/C 273/25)

Con ordinanza 29 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Politismou (Ministro della cultura) sostenuto da «J & P — AVAX A.E. — ARCHITECH A.T.E. — GETEM A.E.», il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica) (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, ai sensi dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE ⁽¹⁾, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199), l'amministrazione aggiudicatrice, nel corso di una procedura di gara d'appalto fondata su un sistema di aggiudicazione come quello descritto nella motivazione della presente ordinanza (consistente nella presentazione di offerte non corredate da una relazione giustificativa, con singole percentuali di ribasso rispetto a gruppi di prezzi e controllo di normalità delle singole percentuali di ribasso), sia tenuta ad attribuire un determinato contenuto all'atto con cui invita il concorrente a fornire spiegazioni in ordine alla sua offerta, che sia stata qualificata come anormalmente bassa rispetto a una soglia determinata in applicazione di un metodo matematico avente caratteristiche analoghe a quelle del metodo matematico descritto nella motivazione della presente ordinanza.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, ai sensi della citata disposizione della direttiva 93/37/CEE, sia sufficiente che nell'atto di cui trattasi sia menzionato il singolo ribasso, offerto dal concorrente rispetto a uno o più gruppi di prezzi, che sia stato ritenuto problematico dall'amministrazione aggiudicatrice, o se quest'ultima sia tenuta inoltre a specificare le ragioni per cui ritiene che tale ribasso sia problematico, esponendo e giustificando le proprie valutazioni rispetto al costo minimo di esecuzione dei rispettivi lavori».

⁽¹⁾ GU L 199, del 9.8.1993, pag. 54.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 12 agosto 2004, nel procedimento 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurz-Bahnen GmbH, 3) Gerlitz-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contro 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark, 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Causa C-368/04)

(2004/C 273/26)

Con ordinanza 12 agosto 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 agosto 2004, nel procedimento 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurz-Bahnen GmbH, 3) Gerlitz-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contro 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark, 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il divieto di esecuzione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, osti all'applicazione di una norma di legge nazionale che escluda dal rimborso dell'imposta sull'energia le imprese la cui attività principale non risulti consistere nella produzione di beni materiali e che debba essere conseguentemente considerata quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE, senza essere stata peraltro notificata alla Commissione anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui la Commissione abbia accertato, ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE, la compatibilità con il Mercato Comune di tale provvedimento con riguardo ad un periodo precedente e la richiesta di rimborso riguardi imposte dovute per tale periodo.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se, in una fattispecie di tal genere, il divieto di esecuzione imponga di procedere al rimborso anche in quei casi in cui le richieste delle imprese fornitrici di prestazioni di servizi siano state presentate successivamente alla data in cui è stata adottata la decisione della Commissione, con riguardo a periodi impositivi precedenti tale data.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, con ordinanza 24 agosto 2004, nella causa C-369/04: Hutchison 3G UK Ltd, mmO² plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd e Vodafone Group Services Ltd contro Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-369/04)

(2004/C 273/27)

Con ordinanza 24 agosto 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 agosto 2004, nella causa Hutchison 3G UK Ltd, mmO² plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd e Vodafone Group Services Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, il termine «attività economica» vada interpretato ai fini dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta direttiva⁽¹⁾ nel senso di includere il rilascio di licenze da parte del Secretary of State attraverso un procedimento di asta di diritti di usare impianti di telecomunicazioni in determinate parti dello spettro elettromagnetico di frequenze (l'Attività) e quali considerazioni siano rilevanti per tale questione.

- 2) Nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, quali siano le considerazioni rilevanti per la questione se il Secretary of State, nell'esercitare l'Attività, agisse in quanto «pubblica autorità» ai sensi dell'art. 4, n. 5, della Sesta direttiva.
- 3) Se, nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, l'Attività possa essere i) un'attività in parte economica ed in parte no e/o ii) un'attività in parte esercitata da un organismo retto dal diritto pubblico agente in quanto pubblica autorità ed in parte no, col risultato che l'attività sarebbe in parte soggetta all'IVA ai sensi della Sesta direttiva ed in parte no.
- 4) In quale misura e con quale prossimità all'epoca dell'esercizio di un'attività del tipo dell'Attività in questione debba sussistere una «distorsione di concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della Sesta direttiva affinché un soggetto esercitante tale attività debba considerarsi in forza del medesimo comma un soggetto passivo in relazione a tale attività; in quale misura il principio di neutralità fiscale possa all'occorrenza influire su tale questione.
- 5) Se il termine «telecomunicazioni» nell'Allegato D della Sesta direttiva (cui rinvia l'art. 4, n. 5, terzo comma, della medesima) includa il rilascio delle licenze da parte del Secretary of State attraverso un procedimento di asta di diritti di usare impianti di telecomunicazioni in determinate parti dello spettro elettromagnetico nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti.
- 6) Laddove i) uno Stato membro scelga di attuare l'art. 4, nn. 1 e 5, della Sesta direttiva attraverso una legislazione che conferisca ad un'amministrazione governativa (come, nel presente caso, il Tesoro del Regno Unito) il potere normativo di emanare istruzioni specificanti quali beni o servizi forniti da amministrazioni governative vanno considerati come prestazioni imponibili e ii) laddove quell'amministrazione governativa emani o si prefigga di emanare, in forza di tale potere normativo, istruzioni specificanti che talune prestazioni sono imponibili: se sia rilevante per l'interpretazione della legislazione nazionale e di codeste istruzioni (ed in caso affermativo, come) il principio descritto nella causa C 106/89 Marleasing [1990] Racc. pag. I-4135, punto 8.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).